



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

Dott.ssa Martinoli Anna

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
24	19/01/2023	17	9

Oggetto:

D. Lgs. 152/06 art. 208. Autorizzazione unica per realizzazione ed esercizio di un impianto di messa in riserva trattamento e recupero rifiuti speciali non pericolosi, da ubicarsi in Localita' Pagliarone - area P.I.P. s.n.c. del Comune di Serre (Sa). Ditta EDIL CAVA 2 s.r.l. con sede legale in Localita' Pagliarone - area P.I.P. s.n.c. del Comune di Serre (Sa).

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

PREMESSO che:

- il D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., detta le norme in materia di gestione dei rifiuti;
- l'art. 208 del citato D. Lgs. 152/06 detta la procedura per l'approvazione dei progetti e autorizzazione unica alla realizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
- la Regione Campania, con delibera di Giunta n. 8 del 15/01/2019, ha stabilito le procedure per il rilascio dell'Autorizzazione Unica degli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti di cui all'art. 208 del D. Lgs. 152/06;
- la ditta Edil Cava 2 s.r.l., P. IVA 05580770658, con sede legale a Serre (Sa) alla località Pagliarone – area P.I.P. s.n.c., in persona del legale rappresentante ***OMISSIS*** * C.F. ***OMISSIS*** *L, ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06, in data 06/04/2022 - prot. 0186864, di autorizzazione per la realizzazione ed esercizio di un impianto di messa in riserva trattamento e recupero rifiuti speciali non pericolosi, da ubicarsi in Località Pagliarone – area P.I.P. del Comune di Serre, individuato in Catasto del medesimo Comune al foglio n. 11 particella n. 435, 444 e 445 su una superficie complessiva di 3.004 mq;

DATO ATTO che la ditta è in possesso del D.D. n. 17 del 26/01/2022 di esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale con condizioni, su conforme parere della Commissione V.I.A., V.A.S. e V.I., del progetto di che trattasi proposto dalla “Edil Cava “s.r.l.”,

PRESO ATTO che è stata acquisita documentazione integrativa il 05/07/2022 - prot. 0346806, il 07/11/2022 - prot. 0547525, il 23/11/2022 - prot. 0581492, il 29/11/2022 - prot. 0592925, il 02/12/2022 - prot. 0601200, il 16/01/2023 - prot. 0022822 e 0022988 ed il 19/01/2023 - prot. 0030450;

CONSIDERATO che la Conferenza di Servizi del 22.11.2022:

- preso atto della valutazione favorevole con prescrizioni dell'ufficio procedente, del parere favorevole del Comune di Serre, del parere favorevole con prescrizioni dell'Ente Idrico Campano e del parere favorevole con prescrizioni dell'ARPAC;
- acquisito l'assenso, ai sensi dell'art. 14 ter, comma 7, L. 241/90, degli Enti assenti (ASL Salerno, Amministrazione Provinciale di Salerno, Soprintendenza ABAP di Salerno, Comando Provinciale dei VV.F. di Salerno) che non hanno fatto pervenire alcuna nota in merito seppur invitati;
- ha approvato il progetto dell'impianto di che trattasi con le seguenti prescrizioni:
 1. la ditta deve trasmettere perizia fonometrica, entro trenta giorni dall'inizio dell'esercizio, redatta da tecnico abilitato, finalizzata a verificare il rispetto dei valori limite stabiliti dalla normativa vigente;
 2. l'attività EoW regolata dal D.M. n. 152 del 27/09/2022 potrà essere avviata, ai sensi dell'art. 6 c.1 del medesimo D.M., all'acquisizione della certificazione UNI EN ISO 9001 conforme a quanto disposto dal citato articolo. La data di inizio tale attività dovrà essere comunicata in uno alla trasmissione di copia conforme della certificazione UNI EN ISO 9001;

ATTESO che, ai fini dell'antincendio, il tecnico progettista della ditta ha dichiarato in conferenza di servizi che: *“le attività previste nell'impianto non rientrano tra quelle elencate nell'Allegato 1 al D.P.R. n. 151 del 01/08/2011 e tantomeno all'adeguamento della D.G.R.C. n. 223/2019”;*

PRESO ATTO che è stata acquisita:

- documentazione di nomina ed accettazione dell'ing. ***OMISSIS*** (c.f. ***OMISSIS*** **) per l'incarico di Responsabile Tecnico dell'impianto;
- dichiarazione del tecnico incaricato dalla ditta, resa ai sensi dell'art. 2 e dell'art. 3 della L.R. n. 59/2018;
- nota dell'ASL Salerno, acquisita il 30/12/2022 - prot. 0646116, di parere favorevole;

RITENUTO poter procedere al rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione ed esercizio dell'impianto de quo, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06;

CONSIDERATO che dal funzionario istruttore incaricato e dal Responsabile di Posizione Organizzativa competente, ing. Giovanni Galiano, non si rilevano motivi ostativi all'accoglimento della domanda;

VISTA l'espressa dichiarazione di regolarità, resa con nota prot. 0018302 del 13/01/2023 dal Responsabile di Posizione Organizzativa di tipo “A”, di assenza di conflitto d'interesse per il presente procedimento;

VISTO:

- il D. Lgs. n. 152/06;
- la D.G.R.C. n. 8/19;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte di:

AUTORIZZARE, ai sensi dall'art. 208 del D. Lgs. 152/06, la ditta **EDIL CAVA 2 s.r.l.**, P. IVA 05580770658, con sede legale a Serre (Sa) alla località Pagliarone – area P.I.P. s.n.c., alla realizzazione ed esercizio di un impianto di messa in riserva trattamento e recupero rifiuti speciali non pericolosi, da ubicarsi in Località Pagliarone - area P.I.P. del Comune di Serre, individuato in Catasto del medesimo Comune al foglio n. 11 particella n. 435, 444 e 445 su una superficie complessiva di 3.004 mq.

PRECISARE che la presente autorizzazione, ai sensi del comma 12 - art.208 - D. Lgs. 152/2006, ha validità 10 (dieci) anni a partire dalla notifica del presente provvedimento.

PRENDERE ATTO che il Responsabile Tecnico dell'impianto è l'ing. ***OMISSIS*** (c.f. ***OMISSIS*** **).

PRECISARE che la ditta potrà effettuare presso l'impianto le operazioni R13, R12, R5 e D15 di cui all'allegato C e B alla Parte IV del D. Lgs. 152/06, così come definite dalla vigente normativa in materia, per i codici EER, quantità e volumi riportati nelle tabelle di seguito riportate:

EER	Tipologia	Peso	R13			
			[kg/mc]	[t/g]	[mc/g]	[t/a]
170101	Cemento	1500	562,5	375	168750	112500
170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902, e 170903	1500	1012,5	675	303750	202500
170302	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301	1500	1012,5	675	303750	202500
170508	Pietrisco per massicciate ferroviarie diverso da quello di cui alla voce 170507	1.500	1012,5	675	303750	202500
170504	Terre e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503	1500	1012,5	675	303750	202500
TOTALI			4612,5	3075	1383750	922500

EER	Tipologia	Peso	R12			
			[kg/mc]	[t/g]	[mc/g]	[t/a]
170101	Cemento	1500	562,5	375	168750	112500
170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902, e 170903	1500	1012,5	675	303750	202500
170302	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301	1500	1012,5	675	303750	202500
170508	Pietrisco per massicciate ferroviarie diverso da quello di cui alla voce 170507	1.500	1012,5	675	303750	202500
170504	Terre e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503	1500	1012,5	675	303750	202500
TOTALI			4612,5	3075	1383750	922500

EER	Tipologia	Peso	R5
-----	-----------	------	----

		[kg/mc]	[t/g]	[mc/g]	[t/a]	[mc/a]
170101	Cemento	1500	304	203	91400	60933
170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902, e 170903	1500	346	230	103800	69200
170302	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301	1500	83	55	25000	16666
170508	Pietrisco per massicciate ferroviarie diverso da quello di cui alla voce 170507	1.500	348	232	104400	69600
170504	Terre e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503	1500	358	238	107400	71600
TOTALI			1440	960	432000	288000

EER	Tipologia	Peso	D15			
		[kg/mc]	[t/g]	[mc/g]	[t/a]	[mc/a]
170302	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301	1	30	30	9000	9000
TOTALI			30	30	9000	9000

EVIDENZIARE che:

- ai sensi del comma 5 dell'art. 184, del D. Lgs. n. 152/06, la classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore, assegnando ad essi il competente codice EER, di cui all'allegato D alla Parte IV;
- il deposito temporaneo dovrà essere effettuato in conformità dell'art. 185 bis del D. Lgs. n. 152/06;
- per la cessazione della qualifica di rifiuto per il codice EER 170302 dovranno essere rispettate le disposizioni di cui al D.M. n. 69/2018;
- per la cessazione della qualifica di rifiuto per i materiali inerti (codici EER 170101, 170504, 170508 e 170904) dovranno essere rispettate le disposizioni di cui al D.M. n. 152/2022.

PRECISARE che la dimensione del lotto del materiale End of Waste recuperato:

- per il codice EER 170302 è pari a 300 mc, corrispondenti a 450 tonnellate;
- per i codici EER 170101, 170504, 170508 e 170904 è pari a 384 mc, corrispondenti a 576 tonnellate.

STABILIRE che:

- i lavori dovranno iniziare e concludersi entro i termini previsti dal D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii., avente ad oggetto disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, previa comunicazione di inizio lavori all'U.O.D. - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno;
- la ditta, al termine dei lavori, provvederà a darne comunicazione all'U.O.D. - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno, trasmettendo apposita perizia asseverata, da tecnico abilitato, attestante l'ultimazione dei lavori e la conformità degli stessi con il progetto approvato;
- in uno alla perizia dovrà essere presentata comunicazione della data di inizio esercizio, sottoscritta dal legale rappresentante, nonché polizza fidejussoria, conforme alla delibera di Giunta Regionale n. 8/2019 - Parte V;
- la ditta è tenuta a presentare il P.E.I. (Piano di Emergenza Interno) alla Prefettura, ai sensi dell'art. 26 bis dell'Allegato alla Legge n. 132 dell'1/12/2018.

PRESCRIVERE alla ditta che:

- entro trenta giorni dall'inizio dell'esercizio, deve trasmettere perizia fonometrica, redatta da tecnico abilitato, finalizzata a verificare il rispetto dei valori limite stabiliti dalla normativa vigente;
- l'attività EoW regolata dal D.M. n. 152 del 27/09/2022 potrà essere avviata, ai sensi dell'art. 6 c.1 del medesimo D.M., all'acquisizione della certificazione UNI EN ISO 9001 conforme a quanto disposto dal citato articolo. La data di inizio di tale attività dovrà essere comunicata in uno alla trasmissione di copia conforme della certificazione UNI EN ISO 9001.

PRECISARE, altresì, che:

- in fase di esercizio dovranno essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione di odori e la dispersione di aerosol e polveri;

- i rifiuti dovranno essere trattati e recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente ed in particolare:
 - senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
 - senza causare inconvenienti da rumori o da odori;
 - senza danneggiare il paesaggio;
- la ditta, per quanto non previsto nel presente Decreto, si dovrà attenere alla normativa vigente (nazionale e regionale) in materia di rifiuti e di gestione dell'attività;
- la Ditta, allo scadere della gestione, è tenuta a presentare un piano di ripristino ambientale, finalizzato a garantire la fruibilità del sito in coerenza con la destinazione urbanistica dell'area e l'assenza di contaminazioni delle matrici suolo e acque sotterranee.

STABILIRE, inoltre, che l'ARPAC, in occasione della prima visita ispettiva, è tenuta a verificare il rispetto delle normative vigenti in materia ambientale, nonché la conformità dell'impianto con il progetto approvato in conferenza di servizi.

PRENDERE ATTO, così come riportato in relazione tecnica, che le acque reflue (di dilavamento dei piazzali, delle coperture, dei servizi igienici e dall'impianto bagna ruote) dell'impianto di che trattasi, previo trattamento, recapitano in pubblica fognatura.

AUTORIZZARE, pertanto, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/06, lo scarico in pubblica fognatura, previo trattamento, delle acque reflue dell'impianto *de quo*, ad eccezione delle acque nere, con le seguenti prescrizioni:

1. rispetto dei valori limite di emissione di cui alla Tab. 3 dell'allegato 5 alla parte III del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., colonna "Scarico in rete fognaria". Tali valori limite non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
2. conformità del sistema complessivo dello scarico, ivi compreso i pozzetti di ispezione;
3. gli Enti preposti al controllo devono poter accedere ai luoghi ed alle opere al fine di effettuare tutte le ispezioni che ritengano necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione dello scarico;
4. il titolare dello scarico è soggetto, inoltre, ai seguenti obblighi e prescrizioni:
 - a) è tassativamente vietato lo scarico in fognatura di:
 - ogni sostanza classificabile come rifiuto liquido (oli, fanghi, solventi, vernici, etc.);
 - benzine, benzene ed in genere idrocarburi o loro derivati e comunque sostanze liquide, solide, gassose, in soluzione o in sospensione che possano determinare condizioni di esplosione o di incendio nel sistema fognario;
 - ogni sostanza classificabile come rifiuto solido e liquido (residui della lavorazione e delle operazioni di lavaggio e pulizia degli attrezzi, utensili, parti meccaniche e della persona connesse alle attività lavorative, stracci, ecc.), anche se triturati a mezzo di dissipatori domestici o industriali, nonché filamentose o viscosi in qualità e dimensioni tali da causare ostruzioni o intasamenti alle condotte o produrre interferenze o alterare il sistema delle fognature, o compromettere il buon funzionamento degli impianti di depurazione;
 - sostanze tossiche o che potrebbero causare la formazione di gas tossici quali ad esempio, ammoniaca, ossido di carbonio, idrogeno solforato, acido cianidrico, anidride solforosa, ecc.;
 - sostanze tossiche che possano, anche in combinazione con le altre sostanze reflue, costituire un pericolo per le persone, gli animali o l'ambiente o che possano, comunque, pregiudicare il buon andamento del processo depurativo degli scarichi;
 - reflui aventi acidità tale da presentare caratteristiche di corrosività o dannosità per le strutture fognarie e di pericolosità per il personale addetto alla manutenzione e gestione delle stesse;
 - reflui aventi alcalinità tale da causare incrostazioni dannose alle strutture e comunque contenenti sostanze che, a temperatura compresa fra i 10 e 38 gradi centigradi, possano precipitare, solidificare o diventare gelatinose;
 - reflui contenenti sostanze radioattive in concentrazioni tali da costituire un rischio per le persone, gli animali, esposti alle radiazioni e per l'ambiente;
 - reflui con temperatura superiore ai 35° C;
 - le sostanze pericolose di cui alla tab. 5 alleg. 5 parte terza del D.Lgs, quali: *Arsenico, Cadmio, Cromo totale e/o Esavalente, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Selenio, Zinco, Fenoli, Oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti, Solventi organici aromatici, Solventi organici azotati Composti*

organici alogenati, Pesticidi fosforiti, Composti organici dello Stagno, Sostanze classificate contemporaneamente "cancerogene" e "Pericolose per l'ambiente acquatico" ai sensi del D. Lgs. 52 del 3/2/1997 e ss.mm.ii.;

- b) comunicare tempestivamente eventuali guasti o difetti delle opere e/o condotte fino al punto di immissione nella pubblica fognatura;
- c) comunicare ogni variante qualitativa e/o quantitativa dello scarico, nonché eventuali modifiche delle opere e/o del sistema di rete di scarico, rispetto alle condizioni che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione;
- d) obbligo di eseguire un'adeguata e periodica attività di auto-controllo e monitoraggio delle condizioni del ciclo di produzione e/o lavorazione da cui provengono gli scarichi e del sistema depurativo eventualmente utilizzato per il trattamento dei reflui, al fine di garantire costantemente il rispetto dei valori limite di emissione previsti per le acque reflue scaricate in pubblica fognatura;
- e) obbligo di conservare presso la sede operativa tutta la documentazione e le certificazioni attestanti l'avvenuta esecuzione delle attività di auto-controllo (ad esempio: analisi chimico-fisiche, interventi di manutenzione sistema di depurazione reflui, relazione del responsabile di manutenzione dell'impianto, verbali ispettivi da parte degli organi di controllo, etc.) ed esibirla ad ogni richiesta da parte dei soggetti competenti al controllo;
- f) obbligo di impegnarsi al pagamento delle spese che si renderanno necessarie per effettuare rilievi, accertamenti, sopralluoghi, ispezioni, analisi chimico-fisiche da parte dei soggetti competenti al controllo;
- g) divieto categorico di utilizzo by-pass dell'impianto di trattamento depurativo;
- h) smaltire i fanghi prodotti in osservanza delle norme in materia di rifiuti, ai sensi del D. Lgs. 152/06;
5. nel caso di inosservanza delle prescrizioni e degli obblighi previsti e richiamati nella presente autorizzazione, si applicheranno, a seconda della gravità dell'infrazione e salvo che il caso costituisca reato, le norme sanzionatorie oppure si procederà all'irrogazione delle rispondenti sanzioni amministrative previste nel D. Lgs. 152/2006;
6. il titolare dello scarico ha l'obbligo di effettuare l'autocontrollo sullo scarico procedendo ad analisi qualitative sulle acque reflue rilasciate, con particolare riferimento ai parametri: Ph, Colore, Odore, Materiali Grossolani, Solidi sospesi totali, BOD/5, COD, Cloro attivo libero, Cloruri, Solfati, Fosforo totale, Azoto ammoniacale, Azoto nitroso, Azoto nitrico, Tensioattivi, Olii minerali, Idrocarburi, Cadmio, Nichel, Piombo, Rame, Zinco, con cadenza temporale **annuale**. Le relative certificazioni analitiche dovranno essere prodotte esclusivamente da un tecnico laureato, in qualità di direttore del laboratorio di analisi, con l'indicazione della data e dell'ora del prelievo e la dichiarazione che: "le analisi rispettano/non rispettano i limiti qualitativi previsti dalla tabella 3 allegato 5 del D. Lgs. 152/06, vigenti all'atto della campionatura, e che le stesse analisi si riferiscono a campioni di acque reflue significative e rappresentative dell'attività, prelevati personalmente o da persona espressamente delegata sotto la piena responsabilità del delegante". Le certificazioni analitiche dovranno essere trasmesse all'Ente Idrico Campano ed all'U.O.D. Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno entro 10 gg. dalla data di certificazione;
7. l'autorizzazione è assentita ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta o quant'altro necessario previsti dalla Legge per il caso di specie.

AUTORIZZARE, ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/06, le emissioni in atmosfera dell'impianto, che modifica "ope legis" quanto disposto sulla fattispecie in esame dalla D.G.R. 286/01 e pertanto il quadro emissivo è il seguente:

Punto di emissione	Tipologia	Provenienza	Conc.ne (mg/Nmc)	Flusso di massa (kg/h)	Tipo di abbattimento
E1	Polveri	Frantumazione, macinazione, selezione e vagliatura inerti	17	0,119	Nebulizzazione acqua e maniche filtranti

P1	Polveri	Cumulo inerti	0,8	0,001264	Nebulizzazione acqua
P2	Polveri	Cumulo inerti	0,8	0,003792	Nebulizzazione acqua

• con le seguenti prescrizioni:

1. il gestore almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio, dovrà darne comunicazione all'U.O.D. Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno, al Comune e al Dipartimento ARPAC competenti per territorio;
2. il termine massimo per la messa a regime è stabilito in 60 gg. a partire dalla data di messa in esercizio dello stesso. Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al succitato termine, il gestore dovrà presentare una richiesta all'U.O.D. Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno nella quale dovranno essere descritti gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga ed indicato il nuovo termine per la messa a regime. La proroga s'intende concessa qualora la Regione non si esprima nel termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta;
3. dalla data di messa a regime decorre il periodo di 10 giorni di marcia controllata, nel corso dei quali il gestore è tenuto ad eseguire un campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dal punto di emissione autorizzato. Il campionamento dovrà permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il relativo flusso di massa;
4. i rapporti di prova delle analisi relative al controllo delle emissioni atmosferiche dovranno essere redatti ai sensi delle norme tecniche adoperate e delle leggi vigenti e pervenire entro 30 gg dalla data di messa a regime degli impianti, all'U.O.D. Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno, al Comune e al Dipartimento ARPAC competenti per territorio;
5. stabilire che i controlli sulle emissioni siano effettuati almeno una volta all'anno, le cui risultanze dovranno poi essere trasmesse alla U.O.D. Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno;
6. è fatto obbligo alla Ditta della tenuta dei registri di cui all'Appendice 1 e 2, Allegato VI, parte V del D. Lgs. 152/06, nonché, in caso di installazione dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni, del registro di cui all'Appendice 3, Allegato VI, parte V del D. Lgs. 152/06;
7. stabilire che le caratteristiche dei dispositivi di accessibilità e dei punti di misura e campionamento per la verifica dei limiti delle emissioni in atmosfera, siano conformi a quanto disposto dalla D.G.R.C. 4102/92 e dal D. Lgs. 152/06;
8. effettuare il pagamento degli oneri previsti per i controlli sulle emissioni in atmosfera entro trenta giorni dalla ricezione del relativo preventivo da parte del Dipartimento Arpac di Salerno;
9. le copie delle risultanze dei controlli annuali dovranno essere custodite presso la sede dell'impianto a disposizione degli organi preposti ai controlli;
10. è fatto obbligo che siano sempre e comunque previste tutte le misure appropriate di prevenzione dell'inquinamento atmosferico, tali da non alterare le normali condizioni ambientali e di salubrità dell'aria, al fine di evitare pregiudizio diretto o indiretto per la salute;
11. è fatto obbligo che per la verifica ed il rispetto dei limiti di emissione siano utilizzati i metodi di prelievo, di analisi ed i criteri di valutazione previsti dalla normativa vigente;
12. demandare, ai sensi della Legge Regionale n° 10/98 - art. 5, all'A.R.P.A.C., l'accertamento della regolarità, delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, se previsti, e l'invio delle risultanze dei controlli effettuati ai sensi delle Delibere di G.R. n.750/04 e n. 154/07 alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali Rifiuti Salerno.

PRECISARE che la presente autorizzazione non esonera la ditta dal conseguimento di ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione, ecc., necessari per l'esercizio dell'attività. Si richiamano in particolare gli obblighi in materia di salute e di sicurezza sul lavoro e igiene pubblica.

FAR PRESENTE che avverso il presente decreto è ammesso, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii., ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica.

NOTIFICARE a mezzo pec il presente decreto alla ditta **Edil Cava 2 s.r.l.** al seguente indirizzo: "edilcava2@pec.it".

TRASMETTERE copia del presente decreto alla Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti della Regione Campania, al Sindaco del Comune di Serre, all'A.R.P.A.C. Dipartimento di Salerno, all'ASL Salerno, alla Provincia di Salerno, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Salerno, all'Ente Idrico Campano, alla Soprintendenza ABAP Salerno ed Avellino, alla Sezione Regionale del Catasto Rifiuti ARPAC, alla Sezione Regionale Albo Gestori Ambientali c/o CCIAA di Napoli.

INVIARE il presente decreto alla Casa di Vetro della Regione Campania per la pubblicazione.

Anna Martinoli